

SPORTELLO PER IL CITTADINO

REGOLAMENTO

1. Oggetto e scopo

Presso il C.d.O.A. di Pisa è costituito lo "Sportello del Cittadino".

Compito dello Sportello è fornire informazioni e orientamento ai cittadini nell'accesso ai servizi legali e nella scelta di professionisti iscritti all'Albo di Pisa.

Il servizio è svolto dal C.d.O.A. anche in collaborazione con associazioni di consumatori e/o sindacali.

2. Accesso al servizio

Al servizio possono accedere tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.

3. Servizi Erogati

Lo sportello tramite funzionari incaricati dal C.d.O.A. provvederà ad informare i cittadini per tramite di professionisti iscritti nell'apposito elenco.

I cittadini sono tenuti a sottostare al regolamento del servizio emanato dal C.d.O.A.

4. Elenco dei Professionisti

4.1. Al servizio sono ammessi solo avvocati iscritti al Foro di Pisa alla data del 30.11 di ogni anno, che non abbiano procedimenti disciplinari in corso, che non abbiano subito sanzioni disciplinari, che siano in regola con il programma di formazione permanente.

4.2. Annualmente entro il 31.12 viene redatto dal C.d.O.A., sulla base delle domande pervenute, l'elenco degli avvocati iscritti al servizio.

4.3. Le domande devono pervenire non prima del 01.09 e non oltre il 30.11 di ogni anno.

4.4. Le domande devono essere accompagnate dal modulo di accettazione del regolamento.

4.5. Il C.d.O.A. provvede a redigere una duplice lista dei settori nei quali può essere richiesta la consulenza, in funzione della individuazione dei rami di attività nei quali i professionisti operano e dei settori nei quali esercitano in via prevalente: lista ordinaria e lista speciale.

4.6. Al momento della presentazione della domanda è obbligatoria l'indicazione del proprio ramo di attività fra quelli indicati nell'apposita lista ordinaria emanata dal C.d.O.A. (i.e.: Civile, penale, amministrativo). In mancanza di detta indicazione la domanda non potrà essere accolta.

4.7. Al momento della presentazione delle domande può inoltre essere indicata una delle materie previste nell'apposita lista speciale (i.e.: Cittadinanza e soggiorno, contratti e obbligazioni, fallimento e procedure concorsuali, lavoro e previdenza, locazione, persone e famiglia, proprietà e diritti reali, urbanistica e edilizia, responsabilità civile - assicurazioni, successioni, esecuzioni mobiliari e immobiliari, diritto internazionale e dell'Unione europea, diritto tributario, diritto societario e commerciale, Tribunale minorenni, volontaria giurisdizione, processi contabili). Detta indicazione è riservata a chi abbia una anzianità di iscrizione all'albo di almeno 5 anni.

4.8. L'iscrizione è a tempo indeterminato. Il venir meno delle condizioni previste per l'iscrizione così come la violazione del regolamento comportano l'immediata ed automatica esclusione dall'elenco.

4.9. L'elenco viene aggiornato annualmente.

4.10. Non possono fare parte dell'elenco: Consiglieri dell'Ordine, membri del Comitato pari opportunità, Consiglieri Nazionali, Consiglieri della Cassa di Previdenza e comunque avvocati associati negli studi dei suddetti, membri del Governo e del Parlamento, di giunte e/o consigli comunali, provinciali e regionali.

4.11. Costituisce motivo di esclusione dalla lista il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 del presente regolamento.

5. Obblighi dei Professionisti

5.1. L'Avvocato si impegna a ricevere il cittadino segnalatogli dal Servizio, per un colloquio volto a rendere le informazioni di massima circa il caso prospettato dal cittadino, quanto prima e comunque entro 3 giorni dalla richiesta.

5.2. Il colloquio è gratuito e ad esso non potrà seguire il conferimento dell'incarico per se o per componenti dello Studio in regime di Associazione e non.

5.3. L'incarico verrà conferito e accettato su apposito modulo predisposto dal C.d.O.A. che sarà inviato all'Avvocato tramite PEC e restituito dallo stesso, sottoscritto, al C.d.O.A. con analoga modalità. La mancata e non giustificata accettazione dell'incarico comporterà l'esclusione del professionista dalla lista.

5.4. È fatto divieto all'avvocato di richiedere e comunque ottenere compensi dal cittadino.

6. Obblighi del cittadino

6.1. Per ricorrere al Servizio dello Sportello il cittadino deve compilare l'apposito modulo disponibile presso la Segreteria del C.d.O.A. sottoscrivendo altresì il regolamento per accettazione e ricevendo l'appuntamento per la fruizione del Servizio. La mancata compilazione del modulo esclude la prestazione del Servizio.

6.2. Il cittadino potrà utilizzare una sola volta il Servizio per lo stesso argomento alla base delle informazioni che intende proporre allo Sportello.

6.3. Il cittadino si impegna a compilare il questionario di qualità predisposto dal C.d.O.A.

7. Selezione dall'elenco

7.1. La selezione dei professionisti avviene a rotazione tenendo conto delle esigenze degli utenti e della specializzazione dei professionisti.

7.2. Entro il 31.12 di ogni anno il C.d.O.A. sorteggia la lettera a partire dalla quale inizierà l'anno successivo la individuazione dei professionisti. Non può essere estratta la stessa lettera nell'arco di un quinquennio.

8. Disposizioni finali

8.1. Costituisce illecito disciplinare la violazione del presente regolamento.

8.2. Costituisce grave illecito disciplinare la richiesta e l'ottenimento di somme di denaro, anche indirettamente, da parte del cittadino.

_____, ____/____/____
Luogo data

Per accettazione _____